

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno cinque del mese di maggio dell'anno duemilaventuno, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitan n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitan il 05.04.2017;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzione di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce, altresì, il mantenimento dei Siti e delle Discariche, incluse la Discarica di Chiaiano e la Discarica di Terzigno, ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni amministrative, gestionali, tecnico

esecutive ed operative, ad assicurare la tenuta delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;

- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A., affinché venga evitata la giacenza di rifiuti solidi urbani nel territorio cittadino metropolitano e si contribuisca alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica presso i Comuni della Città Metropolitana di Napoli, è necessario ricorrere a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino, provvedendo alla gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano, secondo la cogente normativa;

- che, durante il precedente periodo della gestione delle affidatarie FIBE Spa e Fibe Campania SpA queste ultime provvidero alla sottoscrizione, con i relativi aventi titolo, di vari contratti di fitto di aree nude ubicate nel territorio della provincia di Napoli allo scopo di destinare le stesse allo stoccaggio temporaneo di rifiuto assemblato in balle e prodotto dagli impianti di produzione ex CDR (oggi definiti RSB);

- che, atteso il subentro ex Lege 26/2010 di questa SAPNA SpA nella gestione dei Siti e delle Discariche ex affidatarie, al fine di evitare azioni di rivalsa da parte dei proprietari dei fondi occupati, nei confronti di questa SAPNA SpA per indebito arricchimento ex art. 2041 cc e ss., con Determinazioni dell'A.U. di S.A.P.NA SpA del 12/11/2013 e del 24/03/2014, fu ritenuto opportuno nominare un legale di fiducia incaricato di eseguire, in nome e per conto di questa SAPNA SpA, trattative e negoziazioni con i vari proprietari dei siti ubicati nei comuni di Caivano e Giugliano in Campania e, in caso di riscontro dei presupposti di eventuali contenziosi, di addivenire a soluzioni transattive nei confronti di ognuno di essi, a partire dall'anno 2010, provvedendo alla redazione e stipula dei necessari contratti di locazione, che tutelassero la SAPNA SpA da eventuali azioni di indennizzo in danno;

- che, nello specifico, sulla base del curriculum vitae in possesso di questa SAPNA SpA, fu affidato il suddetto incarico all'avv. Pasquale Parisi, legale già iscritto all'elenco dei professionisti della società, al prot. SAPNA n. 0006457 del 18/09/2012;

- che tali azioni, promosse dalla SAPNA SpA, hanno consentito di rinegoziare il prezzo della locazione al ribasso nonché di equalizzarlo per la quasi totalità dei soggetti proprietari, riportando il rapporto contrattuale a condizioni di equità, ed efficienza, nell'interesse di questa SAPNA SpA;

- che, nel corso degli anni, con successive Determinazioni dell'A.U. si è provveduto, con l'approssimarsi delle scadenze dei suddetti contratti, alla formalizzazione di ulteriori atti di locazione per i siti di stoccaggio balle ex CDR (oggi RSB), che, come descritto in narrativa, già insistenti su tali aree nel periodo antecedente la costituzione della società SAPNA;

- che il sig. Vincenzo Dell'Aversana proprietario di un terreno di 105.726 mq, sito in località Ponte Riccio – comune di Giugliano in Campania (NA) – rif. Catasto, foglio 25, p.lle 240, 120, 119, 33, 118, 134, 29 e foglio 26, p.lle 16 e 62, non ha mai sottoscritto con questa SAP.NA alcun contratto di locazione;

- che con atto notificato in data 29/04/2013 il sig. Dell'Aversana citava in giudizio questa SAP.NA spa per il mancato pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2010/2012, innanzi al Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Marano;

- che, con sentenza n. 16730 del 22/12/2014 emessa dal Tribunale di Napoli- sez. distaccata di Marano questa SAP.NA spa veniva condannata al rilascio del terreno e al pagamento di quanto dovuto;

- che, posta in esecuzione la predetta sentenza, questa SAP.NA provvedeva al pagamento di euro 228.308,16 oltre accessori nei confronti del sig. Dell'Aversana e, contestualmente, proponeva appello avverso la Sentenza n. 16730 del 22/12/2014, innanzi alla Corte di Appello di Napoli;

- che, in data 27/10/2017 la Corte di Appello di Napoli emetteva la sentenza n. 4478/2017 con la quale dichiarava che questa SAP.NA era pienamente subentrata nel contratto a seguito dell'intervento legislativo, sebbene in appello contestato dalla SAP.NA per la mancanza di un

formale contratto locatizio con il sig. Dell'Aversana, e contestualmente accoglieva il motivo fondato sulla presenza del contratto stipulato con la società Fibe nel 2002 - art.15 - della clausola compromissoria che la Corte riteneva essere un arbitrato irrituale e condannava il sig. Dell'Aversana al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

- che, avverso la Sentenza n. 4478/2017, in data 29/12/2017 il sig. Dell'Aversana proponeva ricorso in cassazione;

- che, con sentenza n. 21059/2019 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva la domanda di Dell'Aversana relativamente alla clausola compromissoria, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello le decisioni anche relativamente alle spese;

- che in data 24/09/2019, come disposto dalla sentenza n. 21059/2019 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, il sig. Dell'Aversana riassumeva il giudizio in Corte di Appello di Napoli – RG n. 4099/2019 quarta sez. civile;

-che, in data 26/11/2019 anche questa SAP.NA riassumeva il giudizio in Corte di Appello di Napoli - RG n. 5157/2019 seconda sez. civile;

-che, il sig. Dell'Aversana chiedeva di unificare i due giudizi innanzi alla Corte di Appello di Napoli;

- che in data 30/03/2021 con sentenza n. 1247/2021 - RG. N. 4099/2019 e n. 5157/2019 la Corte di Appello di Napoli si pronunciava stabilendo l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale e condannava alle spese dei vari giudizi il sig. Dell'Aversana in favore di questa SAP.NA spa - rif. prot. SAP.NA n. 3657 del 21/04/2021;

- che con sentenza n. 1134 del 19/04/2019 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava improcedibile la domanda di intimazione di sfratto per morosità introdotta dal sig. Dell'Aversana;

- che, a seguito della Sentenza n. 1247/2021, in data 21/04/2021 veniva notificato a questa SAP.NA spa l'atto di riassunzione della causa innanzi agli arbitri ed atto di nomina dell'arbitro di parte, da parte del sig. Vincenzo dell'Aversana;

- che il sig. Dell'Aversana attivava nuovamente la procedura di sfratto per la somma di euro 837.349,95, oltre interessi, relativa all' indennizzo dei canoni scaduti, in ragione del contratto stipulato con la società Fibe nell'anno 2002;

- che a seguito della sentenza n. 1134/2019 il sig. Dell'Aversana proponeva appello avverso la predetta sentenza e con successiva sentenza n. 771/2021, la Corte di Appello di Napoli si pronunciava stabilendo l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale;

- che, pertanto, si rende la necessità inderogabile per questa SAP.NA spa di essere rappresentata e difesa e di costituirsi nel predetto arbitrato;

- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfettaria;

per quanto sopra visto, considerato e premesso

DETERMINA

- di affidare, in continuità e con efficacia ricognitiva per le attività ad oggi già espletate, all'avv. Pasquale Parisi, legale di fiducia iscritto all'elenco dei professionisti della S.A.P.NA SpA, al prot. n. 6457 del 18/09/2012, l'incarico di rappresentare e difendere questa SAP.NA spa a seguito dell'atto di riassunzione della causa innanzi agli arbitri ed atto di nomina dell'arbitro di parte, notificato dal sig. Vincenzo Dell'Aversana in data 21.04.2021– Rif. Sentenza n. 1247/2021 della Corte di Appello di Napoli – rif. prot. SAP.NA n. 3657 del 21/04/2021;

- di fissare l'onorario dell'avv. Pasquale Parisi, per l'espletamento del predetto incarico sulla base del D.M. 55/2014 come integrato dal DM 37/2018 con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, in via presuntiva in euro 6.845,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, spese di procedura. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A.,

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico;

Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico


